

Contributo annualità 2011

SCADENZA	TIPOLOGIA	MITTENTE
30.06.2012	saldo annualità di riferimento (2011)	Titolare

Contributo annualità 2012

SCADENZA	TIPOLOGIA	MITTENTE
31.10.2012	acconto annualità in corso (2012) pari al 30% del contributo dovuto per l'anno 2011	Titolare
30.11.2012	trasferimento quota ai comuni (33%)	Provincia
	trasferimento quota alla regione (50%)	Provincia
31.01.2013	presentazione perizia giurata	Titolare
	comunicazione importo del contributo dovuto per l'annualità di riferimento (2012)	
	eventuale richiesta di rateizzazione saldo annualità 2012 *	
31.03.2013	saldo annualità di riferimento (2012), salvo richiesta di rateizzazione *	Titolare

* Il Titolare può richiedere alla Provincia, entro il 31.01.2013, la rateizzazione solamente per importi della rata a saldo superiori a € 2.500,00, in 4 rate di pari importo, da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). La Provincia provvede alla determinazione del piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Contributo annualità successive al 2012

SCADENZA	TIPOLOGIA	MITTENTE
31-gen	presentazione perizia giurata	Titolare
	comunicazione importo del contributo dovuto per l'annualità di riferimento	Titolare
	eventuale richiesta di rateizzazione del contributo dovuto per l'annualità di riferimento *	Titolare
31-marzo	versamento in unica soluzione del contributo dovuto per l'annualità di riferimento, salvo richiesta di rateizzazione *	Titolare
30-nov	trasferimento quota ai comuni (33%)	Provincia
	trasferimento quota alla regione (50%)	Provincia

* Il Titolare può richiedere alla Provincia, entro il 31 gennaio, la rateizzazione solamente per importi del contributo superiori a € 2.500,00, su base annuale e in 4 rate di pari importo, da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). La Provincia provvede alla determinazione del piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile.